



COMUNE DI CINISI

PROVINCIA DI PALERMO

Ordinanza n. 110 del 30/09/2020

Oggetto: Ordinanza interrimento di n. 01 carcassa della specie bovina

IL SINDACO

VISTO il verbale del 22.09.2020 prot. n. 5194 redatto dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario U.O. Veterinaria di Carini , pervenuto a questo ufficio in data 23.09.2020 ed assunto al prot. n. 20281, con il quale il medico veterinario dell'ASP di Carini constatava che, presso l'azienda zootecnica sita con codice aziendale [REDACTED] di proprietà del sig. [REDACTED], il decesso di n. 1 animale specie bovina identificata con codice n. [REDACTED], dovuto a causa di un parto distocico;

Visto il regolamento CE 1069/2009;

Considerato che come si evince dalla suddetta nota, si deve procedere alla distruzione di detta carcassa secondo le normative vigenti;

Preso Atto, in particolare che il sopra citato Regolamento Comunitario prevede deroghe per lo smaltimento di carcasse mediante sotterramento in zone isolate come evento eccezionale;

Vista la richiesta avanzata dal proprietario dell'azienda Sig. [REDACTED] con la quale chiede di essere autorizzato al sotterramento in loco della carcassa di specie bovina

Considerato che nel citato verbale il Medico Veterinario ha accertato, lo stato di avanzata decomposizione degli animali, e che le caratteristiche del sito corrispondono a quanto previsto per " le zone isolate" così come definite nel combinato disposto del Regolamento CE n. 1069/2009 art. 3, punto 23 e D.A. n. 2441 del 18.12.2014 all.to A art. 15 esprimendo, per quanto di esclusiva competenza, il NULLA OSTA all'interramento in loco delle predette carcasse, ai sensi del Reg.to CE n. 1069/2019 art. 19 paragrafo 1 lett. B)

Considerata la precaria situazione igienico-sanitaria venutasi a creare

Visto l'art. 50 del D.lvo n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco funzioni di massima Autorità Sanitaria Locale

ORDINA

Al Signor [REDACTED] nato a Cinisi [REDACTED] e residente a Cinisi [REDACTED], titolare dell'azienda zootecnica identificata con codice [REDACTED] sita in Cinisi C/da [REDACTED], di effettuare l'interramento in loco di n. 1 carcassa specie bovina identificate con il codice [REDACTED], considerato che il sito corrisponde alle caratteristiche previste dalla normativa vigente e accertate dal Medico Veterinario dell'ASP .

DISPONE

Che per effettuare l'interramento della carcassa il Signor [REDACTED] è tenuto ad osservare scrupolosamente le condizioni di seguito riportate:

- a) Localizzare il sito idoneo all'interramento ad una distanza minima di 70 mt da pozzi, sorgenti, corpi idrici superficiali e condutture di acqua potabile, al fine di evitare contaminazioni delle falde d'acqua;
- b) Di delimitare o contrassegnare in modo tale da poter identificare il luogo al fine di garantire un adeguato controllo;
- c) All'interno della fossa i resti delle carcasse degli animali devono essere cosparsi di calce viva o altro disinfettante;
- d) La fossa deve essere sufficientemente profonda in modo tale da impedire che gli animali carnivori o onnivori possano accedere ai resti delle carcasse.

Di demandare la vigilanza delle operazioni di interrimento alla **Polizia Municipale**.

RENDE NOTO

- Che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al TAR, rispettivamente entro 120 o 60 giorni a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- Che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Informa che, il mancato rispetto della presente ordinanza, comporta l'adozione dei provvedimenti di legge, con denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 codice penale.

Dispone che il presente provvedimento **sia notificato** al **Signor** [REDACTED] e trasmesso dopo la notifica al **Comando P.M.** e al **Servizio Veterinario di Carini** dell'ASP di Palermo;

Che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line.

IL SINDACO

f.to Avv. Gianni Palazzolo